

Mediation meets judges, sperimentazione a Milano e Monza

# Prove di mediazione

## Linee guida ai giudici per poter decidere

DI MARZIA PAOLUCCI

**D**ei moduli con linee guida su motivazioni e argomenti che diano al giudice la contezza che si, è il caso di provare la strada della mediazione delegata. È quanto stanno provando a elaborare per la prima volta i tribunali di Monza e Milano con la Camera arbitrale di Milano nell'ambito del progetto europeo Mediation meets judges: fare il punto della situazione sul delicato rapporto tra la mediazione delegata dal giudice e il processo civile contribuendo ad accrescere il livello di conoscenza e la sensibilità al tema della magistratura. È l'obiettivo del progetto di cui sono parte per l'Italia i tribunali di Milano e Monza con la Camera arbitrale di Milano che durerà due anni, iniziato a marzo 2014 e da concludere per febbraio 2016. Focalizzata sulla particolare forma di misura alternativa di risoluzione delle controversie che è la mediazione delegata dal giudice, l'iniziativa è guidata da Eurochambres, l'Associazione europea delle camere di commercio e coinvolge la Camera arbitrale di Milano insieme ad altre nove camere di commercio europee e a Gemm, Gruppo europeo di magistrati per la mediazione. «Dalla primavera scorsa fino all'autunno, abbiamo elaborato un modulo monzese che è stato utilizzato in non più di tre casi rimessi al mediatore con successo. La sperimentazione dovrebbe finire entro aprile e di lì ci daremo un anno di tempo per studiarne gli effetti». È il racconto a *ItaliaOggi* di Leopoldo Litta Modignani, Presidente della I sezione civile del tribunale di Monza e uno dei due magistrati referenti del progetto con Elena Riva Crugnola del Tribunale delle imprese di Milano. Una forma di mediazione ancora da incoraggiare visto che i dati diffusi dal ministero della giustizia per il 2014 hanno registra-

### Mediazione, il modello del tribunale di Monza

#### TRIBUNALE DI MONZA - SEZIONE 1<sup>A</sup> CIVILE

Il Giudice, sciolta la riserva che precede, visti i documenti e letti gli atti,

- rilevati gli elementi essenziali della lite come segue: (SCHEDE DI LITE)

a) domanda introduttiva - oggetto della vertenza  
b) questioni sostanziali  
(nota: limitarsi agli elementi essenziali)

- valutata la natura della causa e il comportamento delle parti; (ELEMENTI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI CHE RENDONO LA SOSTANZIALE E OPPORTUNA LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE)

in particolare:

1. la natura specifica dei rapporti tra le parti (familiarità, condominio, collaborazione lavorativa o professionale) che indicano la necessità di preservare anche in futuro un pacifica relazione, attraverso una soluzione condivisa del contrasto.
2. il comportamento delle parti che dimostra la buona fede e un atteggiamento non prevaricatore, così da poter valorizzare lo spirito di lealtà reciproca e il buon senso.

- ravvisata la possibilità, alla luce degli elementi in fatto e diritto emersi nel corso del procedimento, di una soluzione conciliativa e ritenuto pertanto opportuno disporre l'esperimento del procedimento di mediazione.

(ELEMENTI CHE IN CONCRETO SI POSSONO GIÀ DESUMERE DALLE CARTE PROCESSUALI E CHE CONSENTONO AL GIUDICE DI PROSPETTARE UNA SOLUZIONE CONCILIATIVA, AD ESEMPIO QUANTO VI SONO POSSIBILITÀ DI SODDISFARE ALMENO IN PARTE LE ASPETTATIVE DI TUTTE LE PARTI)

(PORRE IN LUCE ALTRI ASPETTI DI POSSIBILE CONTENZIOSO TRA LE PARTI E NON ANCORA «ESPLOSI» AL FINE DI APRIRE LA STRADA A UN GENERALE COMPONIMENTO DELLE RISPETTIVE RIVENDICAZIONI)

- viste le modifiche introdotte dal dl 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98;

Per questi motivi

- letto e applicato l'art. 5, comma II, dlgs 4 marzo 2010 n. 28, dispone l'esperimento della mediazione e assegna termine alle parti di 15 giorni per depositare la domanda di mediazione dinanzi a un organismo scelto dalle parti, avuto riguardo ai criteri dell'art. 4 l comma del dlgs 28/2010, salva la facoltà delle parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell'art. 4 citato;
- fissa nuova udienza in data \_\_\_\_\_, per verificare l'esito della procedura di mediazione.
- precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l'assistenza legale di un avvocato iscritto all'Albo.
- precisa altresì che per «mediazione disposta dal Giudice» si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti, anziché limitarsi al formale primo incontro, adempiano effettivamente all'ordine del giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni  
Monza, \_\_\_\_\_

to un indice di diffusione di nemmeno il 3%, segno che c'è bisogno di lavorare sull'approccio culturale istituzionale e della magistratura tutta alla particolarità di questa mediazione inespugnabilmente trattata da parente povera rispetto alla mediazione tout-court introdotta nella sua genera-


lità da una direttiva Ue del 2008 che proponeva la mediazione negli Stati membri e disciplinato in Italia dal decreto legislativo 28/2010 che ne regola per la prima volta i termini in ambito civile e commerciale. Nello specifico, per la mediazione demandata, il decreto stabilisce che «il giudice, prima

dell'udienza di precisazione delle conclusioni o prima della discussione della causa, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento



del procedimento di mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale». Spiega Claudia Giustiniani, mediatrice presso la Camera di commercio di Milano dal 2011 e in servizio nel ruolo dalla fine degli anni 90: «Con il tribunale di Monza, abbiamo organizzato una recente tavola rotonda per discutere sul rapporto tra mediazione e processo proprio per portare la mediazione dentro il tribunale. A riguardo, stiamo svolgendo degli incontri mirati con i magistrati delle singole sezioni per arrivare a delle valutazioni sempre più specifiche delle materie che gestiscono. Aprendo un dialogo costante tra giudici e mediatori, presenteremo quindi dei casi di studio in loro aiuto su singole controversie già affrontate. L'idea», conclude, «è quella di costruire un modello da diffondere in tutto il paese cercando di lavorare su questo tipo di mediazione che peraltro, contrariamente a quella obbligatoria, ristretta solo ad alcune materie, può essere estesa a tutti i campi, senza limiti e in ogni stato e grado del procedimento». Vista dalla magistratura, «questa mediazione», dichiara Litta Modignani, «richiede giudici capaci di intuito, sensibilità e sforzo mentale e non tutti sono in grado di fare questo salto in avanti: quando il giudice esamina in concreto le questioni sottoposte», considera il magistrato, «la causa ha già avuto un suo sviluppo embrionale, è allora che sopravviene la remora a interrompere tutto e rimandare al mediatore per poi correre il rischio di ritrovarsi a ricominciare da capo dopo tre mesi, a mediazione fallita. In questo caso il giudice deve leggersi attentamente le carte della causa, comprendere il tema di discussione e di qui individuare quale potrebbe essere il terreno di un possibile accordo e in questo caso i nostri moduli potrebbero offrire delle linee guida per arrivarci».

© Riproduzione riservata



## Assicurati che le scelte per la tua carriera siano giuste.

I migliori lavori nel settore della Finanza con Milano Finanza.  
Visita il nostro sito [carriere.milanoфинanza.it](http://carriere.milanoфинanza.it)



In collaborazione con  
**eFINANCIALCAREERS**  
IL PORTALE DEL LAVORO IN BANCA E FINANZA